

regione autonoma friuli venezia giulia
provincia di udine

comune di santa maria la longa

PRPC DELLA ZONA D2 / H2 INDUSTRIALE-COMMERCIALE
DI INTERESSE COMUNALE

aggiornato alla variante 2



norme di attuazione

marzo 2004

indice

Art.1	Formazione, riferimenti e finalità	pag.	1
Art.2	Elaborati	pag.	1
Art.3	Ripartizione dell'area	pag.	1
Art.4	Destinazione d'uso	pag.	1
Art.5	Indici	pag.	3
Art.6	Disposizioni particolari	pag.	4
Art.7	Tipologia dei fabbricati	pag.	6
Art.8	Modularità costruttiva e organizzazione dei lotti	pag.	7
Art.9	Recinzioni e accessi	pag.	7
Art.10	Viabilità e infrastrutture	pag.	7
Art.11	Pista ciclabile	pag.	8
Art.12	Cautele ambientali e sicurezza	pag.	9
Art.13	Comparti di attuazione	pag.	10
Art.14	Effetti	pag.	11
Art.15	Rinvio	pag.	11

Art.1 Formazione, riferimenti e finalità

1. La Variante al PRPC è redatta ai sensi dell'art.42, comma 2bis Titolo IV, Capo II, della LR 52/1991, così come aggiornata con le successive modifiche ed integrazioni.
2. La Variante al PRPC, predisposta entro i limiti e le modifiche ammesse dal PRGC vigente, attua le norme dell'art.8 delle NdiA del PRGC, approvato con DGR n°3522 del 04.12.1998.
3. La presente Variante è finalizzata a pianificare e disciplinare, infrastrutturare, dotare di servizi ed attrezzature collettive la zona produttiva di interesse comunale, secondo obiettivi e criteri di economicità, funzionalità e gestibilità, al fine di consentirne il suo sviluppo.

Art.2 Elaborati

1. La Variante al PRPC si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Preventivo sommario delle opere di urbanizzazione;
 - Asseverazioni;
 - Norme di Attuazione;
 - Tav.1 Rilievo planoaltimetrico scala 1:1000
 - Tav.2 Proprietà catastali scala 1:1000
 - Tav.3 Reti ed infrastrutture scala 1:1000
 - Tav.4 Modifiche al PRGC scala 1:1000
 - Tav.5 Azzonamento scala 1:1000
 - Tav.6 Comparti di attuazione scala 1:1000

Art.3 Ripartizione dell'area

1. L'area soggetta alla Variante, compresa nella zona D2/H2, è ripartita nelle seguenti zone:
 - Attività industriale esistente;
 - Attività industriale di previsione;
 - Attività commerciale di previsione;
 - Servizi ed attrezzature collettive: parcheggi e verde;
 - Viabilità interna;
 - Viabilità esterna;
 - Pista ciclabile, secondo il tracciato di massima indicato negli elaborati grafici.

Art.4 Destinazione d'uso

1. Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi, e delle indicazioni specifiche di cui agli articoli successivi, nella zona D2/H2 industriale-commerciale di interesse comunale sono consentite le destinazioni d'uso sottoelencate:
A - Attività industriali di previsione
 - attività produttive industriali e artigianali;
 - trasporto di persone e di merci;
 - impianti tecnologici connessi alle attività produttive insediate o insediabili nella zona;
 - attività di commercializzazione dei prodotti aziendali e di prodotti affini o connessi, sale espositive;

- attività di servizio per gli addetti, mense, ecc.;
- attività tecniche, amministrative, di servizio, uffici;
- depositi e magazzini;
- residenza per il proprietario o il custode nei limiti consentiti;
- autorimesse e strutture leggere a copertura degli stalli.

B – Attività commerciali di previsione

- attività commerciali e direzionali;
- attività di commercializzazione di generi di largo e generale consumo al dettaglio, ove espressamente prevista dal piano comm. comunale, nei limiti stabiliti e, comunque, nel rispetto di disposizioni e norme vigenti;
- stoccaggio e commercio all'ingrosso;
- attività tecniche ed amministrative, uffici, sale espositive;
- depositi e magazzini;
- attività di produzione, preparazione e confezionamento di beni commercializzati direttamente;
- impianti tecnologici connessi alle attività commerciali;
- attività di servizio per gli addetti, mense, ecc.;
- residenza per il proprietario o il custode nei limiti consentiti;
- autorimesse e strutture leggere a copertura degli stalli.
- attività ricreative e per il tempo libero;

C – Servizi ed attrezzature collettive

- parcheggio;
- verde a prato, arboreo ed arbustivo;
- aree per raccolta rifiuti;
- depuratore.

D – Viabilità interna e pista ciclabile

- circolazione di veicoli e/o pedoni.

2. Sono escluse le seguenti destinazioni d'uso:

A – Attività industriali di previsione

- attività di stoccaggio provvisorio e lavorazione di rifiuti tossico-nocivi per conto di terzi;
- attività di lavorazione di rifiuti urbani per conto di terzi;
- allevamenti;
- attività a rischio di incidenti rilevanti.

B – Attività commerciali di previsione

- esercizi al dettaglio e attività commerciale di grande distribuzione con superficie coperta complessiva superiore a mq 2.500;
- attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e tossico-nocivi per conto di terzi;
- allevamenti; aumenti della capacità produttiva degli insediamenti esistenti/mutamenti della specie produttiva allevata, anche in assenza di opere edilizie;
- attività a rischio di incidenti rilevanti.

3. Per le Attività esistenti alla data di adozione della presente Variante al PRPC è ammesso:

- il mantenimento della destinazione d'uso esistente;
- il mutamento di destinazione d'uso, in conformità a quanto previsto per le Attività industriali di previsione.

Art.5 Indici

1. Per le Attività industriali e commerciali di previsione le opere rispettano i seguenti indici:

- Rapporto di copertura, mq/mq	max	50%
- Altezza, ml	max	10,00
- Distacco strade, ml		
a) strada statale 352	min	30,00
b) strada provinciale	min	20,00
c) strada comunale	min	10,00
d) strade interne in progetto	min	5,00
- Distanza dai confini di proprietà, ml		
a) edifici in genere	min	5,00
b) strutture leggere a copertura degli stalli e cabine elettriche	a conf. o min	5,00
- Superficie per parcheggio nel lotto		
a) parcheggio stanziale	min 1 posto/2 add	
b) di relazione	min	10%
c) parcheggio nel lotto o in aree di pertinenza per edifici destinati a commercio all'ingrosso e depositi:		
- stanziale e di relazione, superficie utile	min	40%
d) parcheggio nel lotto o in aree di pertinenza per edifici destinati a commercio al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita:		
- stanziale e di relazione, della superficie di vendita	min	100%
e) parcheggio nel lotto o in aree di pertinenza per edifici destinati ad attività direzionale:		
- stanziale	min 1 posto/2 add	
- di relazione, della superficie utile	min	80%
f) parcheggio nel lotto o in aree di pertinenza per la residenza, L.122/89	min 1 mq/10 mc	
2. E' ammessa un'altezza massima di 24 ml, solo relativamente agli insediamenti per le attività industriali di previsione, nel rispetto dei seguenti parametri ed indicazioni:
 - Localizzazione degli insediamenti a ovest della viabilità principale interna al PRPC nei comparti 2, 4, 5, 6, 9;
 - Rapporto di copertura massimo complessivo dei fabbricati con altezza fino a ml 20 nei comparti 2, 4, 5, 6, 9, rispetto alla superficie massima edificabile 30%
 - Superficie coperta massima dei fabbricati, di cui al seguente comma, per singolo comparto mq 10.000
3. Per le Attività esistenti, alla data di adozione della presente Variante al PRPC, è ammesso:
 - il mantenimento della destinazione d'uso esistente;
 - il mutamento di destinazione d'uso, in conformità a quanto previsto al comma 5 dell'art.4 delle presenti NdiA;
 - l'ampliamento massimo degli edifici esistenti del 10% oltre la superficie coperta consentita, nel rispetto degli indici di cui al comma 1 del presente articolo, eccezion fatta per il rapporto di copertura Q. Per gli allevamenti zootecnici esistenti saranno

consentiti esclusivamente interventi inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Per i Servizi e le attrezzature collettive – esclusivamente per il depuratore - le opere rispettano i seguenti indici:
 - Distanza da ciglio di stradaa) statale min 30
5. Per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione della presente Variante al PRPC, è consentito l'ampliamento del 10% oltre la superficie massima utile consentita, per comprovate esigenze igienico-sanitarie e adeguamenti funzionali, nel rispetto degli altri vincoli di zona, eccezion fatta per il rapporto di copertura Q.
6. Per ciascun insediamento produttivo è ammessa la realizzazione di un alloggio per il titolare, o il custode, avente superficie utile massima di 120 mq. Tale alloggio, opportunamente isolato e protetto dai rumori e dalle eventuali emissioni dei reparti produttivi, dovrà integrarsi nella tipologia del fabbricato industriale e non potrà avere le caratteristiche del villino residenziale isolato.

Art.6 Disposizioni particolari

1. Sono vietati gli accessi diretti dalla strada statale.
2. All'interno dei lotti è vietata:
 - la costruzione di fabbricati isolati tra loro; eventuali ampliamenti dovranno fare parte del fabbricato principale;
 - la realizzazione di tettoie, eccezion fatta per le strutture leggere a copertura degli stalli;
 - la realizzazione di sistemi di illuminazione proiettanti fasci luminosi verso l'alto o all'esterno del lotto;
 - la realizzazione di insegne luminose su supporti autonomi e isolati rispetto al fabbricato principale. Non sono considerate insegne luminose quelle di segnalazione e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Contenitori di rifiuti, serbatoi fuori terra (ad esclusione dei silos), depositi all'aperto e attività degradanti l'ambiente in genere dovranno essere occultate mediante barriere vegetali sempreverdi a densità colma.
4. Le cabine elettriche private di alimentazione devono essere poste in allineamento sul fronte strada, abbinare con quelle dei lotti confinanti.
5. L'alloggio per il titolare, o per il custode, ammesso per ciascun insediamento produttivo e commerciale, dovrà essere opportunamente isolato e protetto dai rumori e dalle eventuali emissioni dei reparti produttivi; dovrà integrarsi nella tipologia del fabbricato principale e non potrà avere le caratteristiche del villino residenziale isolato. Le parti di edifici destinate alla residenza dovranno osservare la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti.
6. Lo smaltimento delle acque provenienti dalle pavimentazioni, delle acque nere e di quelle saponate va effettuato mediante immissione nella rete fognaria Comunale di progetto. Lo smaltimento delle

acque meteoriche provenienti dai pluviali, all'interno dei lotti, dovrà essere effettuato in un recapito differente dalla rete fognaria con apposita condotta separata dalle altre reti interne al lotto (rete di pozzi assorbenti, subirrigazione, subirrigazione con drenaggio). Il Comune, in sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni, può prescrivere il tipo di pavimentazione esterna filtrante da realizzarsi.

7. Fino alla costruzione dei nuovi condotti fognari comunali, riguardanti la realizzazione del collegamento alla fognatura comunale, gli scarichi dovranno essere effettuati in idonei impianti di trattamento e/o di pretrattamento delle acque, in conformità ed adeguamento ai riferimenti di Legge.
8. Le aree d'accesso, di parcheggio e di movimentazione merci devono essere pavimentate.
9. I fossi ed i canali esistenti nell'area dovranno essere mantenuti.
10. I gelsi esistenti nell'area dovranno essere mantenuti e tagliati a capitozzo.
11. Tutta la zona D2/H2, sia edificabile che inedificabile, dovrà essere piantumata con qualità arboree ed arbustive di specie autoctona, secondo modalità omogenee, a filare lungo i perimetri, a macchia boscata negli spazi interni. Per ogni comparto si dovrà prevedere la piantumazione di almeno 5 varietà diverse di arboreo e 5 di arbustivo. In particolare, nelle aree di previsione industriale e commerciale in quantità minima di 1 per ogni 50 mq di superficie lorda di pavimentazione dei fabbricati, prioritariamente lungo il perimetro del lotto. Le specie da piantumare dovranno essere scelte fra quelle elencate:

ARBOREO

- ACERO CAMPESTRE (Acer campestre)
- FARNIA (Quercus robur)
- CARPINO BIANCO (Carpinus betulus)
- FRASSINO OSSIFILO (Fraxinus angustifolia)
- ORNIELLO (Fraxinus ornus)
- OLMO CAMPESTRE (Ulmus minor)
- OLMO RICCIO (Ulmus glabra Huds)
- ONTANO NERO (Alnus glutinosa) (per terreni umidi)
- TIGLIO SELVATICO (Tilia Cordata)
- CERRO (Quercus cerris)
- MAGGIOCIONDOLO (Laburnum anagyroides)
- SORBO DEGLI UCCELLATORI (Sorbus aucuparia)
- CILIEGIO (Prunus L.)
- NOCE (Juglans regia L.)
- BAGOLARO (Celtis australis) (esotico adatto nel territorio)
- GELSO (Morus Alba)
- QUERCIA (Quercus petrae)

ARBUSTIVO

- LANTANA (Viburnum lantana)
- PALLA DI NEVE (Viburnum opulus)
- CORNIOLO (Cornus mas L.)
- BACCARELLO (Sorbus torminalis)
- FRANGOLA (Frangula alnus)

- BIANCOSPINO (Crataegus monogyna)
- BIANCOSPINO (Crataegus oxyacantha)
- SPINO CERVINO (Rhamnus catharticus)
- BERRETTA DA PRETE (Evonymus europaeus)
- NOCCILOLO (Corylus avellana L.)
- OLIVELLO SPINOSO (Hippophae rhamnoides L.)
- AGRIFOGLIO (Ilex aquifolium L.)
- LIGUSTRO (Ligustrum vulgare) (sempreverde adatto per siepi)
- GINEPRO COMUNE (Juniperus communis) (sempreverde adatto per siepi)
- ALLORO (Laurus nobilis L.) (sempreverde adatto per siepi)
- BOSSO (Buxus sempervirens) (sempreverde adatto per siepi)
- TASSO (Taxus baccata L.) (sempreverde adatto per siepi)

ARBUSTI ESOTICI UTILIZZABILI SOLO PER LE SIEPI

- PIRACANTA (Pyracantha) (sempreverde spinoso)
- PITTOSPORO (Pittosporum) (sempreverde)
- OLEANDRO (Nerium) (sempreverde)
- LAUROCERASO (Prunus laurocerasus L.) (sempreverde)

12. L'installazione e la modifica di antenne radioamatoriali e ricetrasmittenti è soggetta a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune previa:
- verifica dell'eventuale localizzazione nelle aree interessate di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti;
 - acquisizione del parere di competenza degli Enti;
 - verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa;
 - relativamente ad ulteriori riferimenti dimensionali e parametrici si rimanda al PRGC vigente e ad altre disposizioni in materia.

Art.7 Tipologia dei fabbricati

1. I fabbricati dovranno essere del tipo con struttura in c.a., c.a.p., metallica; il tamponamento va previsto con pannellature prefabbricate in c.a. di varia finitura e pigmentazione a colori chiari. E' possibile caratterizzare l'edificio mediante l'utilizzo di altro/i materiale/i di tamponamento. Il tutto dovrà essere armonizzato e l'impostazione architettonica deve essere impostata al massimo decoro.
2. La copertura degli edifici potrà essere realizzata con tetti piani o con pendenza massima del 20%, occultate a vista da terra fino ad una distanza minima di 50 m con la sopraelevazione delle murature perimetrali. E' ammesso l'inserimento di elementi speciali per l'illuminazione naturale.
3. Sono vietati gli sporti di linea.
4. Le protezioni per le aperture esterne dei fabbricati hanno aggetto massimo minore uguale a 2 ml. E' preferibile per le finestre o le prese di luce e aria in facciata rispettare un'assialità orizzontale e verticale.

5. L'altezza del fabbricato, di cui all'art.5, commi 1 e 2, è intesa come la misura verticale dal piano di calpestio determinato dalla media delle quote di rilievo sul terreno dei quattro vertici costituenti il fabbricato e l'estradosso d'imposta.

Art.8 Modularità costruttiva e organizzazione dei lotti

1. L'organizzazione dei lotti edificabili avviene secondo un impianto modulare predefinito, conformemente agli obiettivi complessivi della Variante al PRPC, orientata a pianificare e disciplinare il territorio con criteri e scelte omogenee di economicità, funzionalità, in linea con un adeguato inserimento ambientale.
2. Il taglio modulare dei lotti è vincolante nei termini generali riferiti all'orientamento dei tagli e all'allineamento; è suscettibile di adattamento alle condizioni specifiche degli insediandi, sempre che ciò non alteri sostanzialmente l'impianto compositivo.
3. Per i lotti viene assunto un modulo base di larghezza 15 ml, stabilendo il lotto minimo equivalente a due moduli, ampliabile mediante accorpamento di ulteriori moduli singoli o porzioni di essi, sempre che ciò non alteri sostanzialmente l'impianto compositivo.

Art.9 Recinzioni e accessi

1. Le recinzioni dovranno essere dello stesso tipo su ognuno dei lotti edificati ed avranno un'altezza di ml 1,80, salvo protezioni per l'ingresso.
2. In tutta la zona D2/H2 le recinzioni dovranno essere omogenee e realizzate con lo stesso criterio dimensionale e gli stessi materiali: muretto in c.a. rifinito a facciavista dell'altezza di 0,60 ml con sovrastante grigliato a maglie quadrate in materiale zincato a caldo modulare. Gli accessi saranno del medesimo materiale costituente il grigliato della recinzione.

Art.10 Viabilità e infrastrutture

1. Le reti tecnologiche, la viabilità interna, gli svincoli di ingresso a nord e a sud, e la pista ciclabile devono rispettare quanto previsto nelle specifiche tavole, salvo variazioni per adeguamenti a prescrizioni, esigenze tecniche ed economiche di pubblico interesse o particolari situazioni di fatto. Le reti tecnologiche ed i relativi manufatti sono, comunque, ammessi in tutte le zone.
2. Le opere vanno realizzate secondo le norme tecniche e le disposizioni degli enti gestori dei servizi, nel rispetto dei criteri di buon inserimento ambientale e di decoro urbano. La tipologia degli elementi ed i materiali deve essere omogenea ed uniforme su tutta l'area: in particolare, i pali ed i corpi illuminanti saranno scelti nell'abaco dei tipi previsto ed indicato per la specifica zona dal Comune e dalla Commissione Edilizia.
3. Fino alla completa realizzazione della viabilità interna, degli svincoli di ingresso a nord e a sud, delle reti, delle infrastrutture esterne all'area di intervento, secondo la previsione della presente Variante

al PRPC, è ammessa la diversa organizzazione provvisoria di servizio durante l'attuazione dei comparti, in conformità alle norme di legge.

4. Le nuove strade, da realizzarsi a carico dei comparti di attuazione e di nuova urbanizzazione, dovranno avere una sezione non inferiore a ml 10,00, costituita da due marciapiedi laterali, realizzati in battuto di cemento, di ml 1,50 e da due corsie per complessivi 7,00 ml.
5. La definizione grafica delle strade e delle intersezioni stradali fornita dalle tavole del PRPC ha valore di indicazione strutturale di massima fino alla redazione dei progetti esecutivi delle opere. I progetti esecutivi potranno apportare le opportune variazioni ai tracciati, agli ingombri, al disegno ed alla localizzazione delle intersezioni, sulla base di approfondimenti progettuali correlati alle esigenze di realizzazione di tali infrastrutture.
6. Le strade di accesso ai lotti, aperte al pubblico transito, dovranno avere una larghezza minima di ml 6,00 e saranno affiancate da almeno un marciapiede di larghezza di 1,50 ml; quelle a fondo cieco dovranno terminare con piazzola atta a consentire la manovra dei veicoli.

Art.11 Pista ciclabile

1. Il tracciato della pista ciclabile indicato dal PRPC ha valore di indicazione di massima del sistema ciclabile lungo quel tracciato fino alla redazione del progetto esecutivo.
2. Il progetto esecutivo del percorso ciclabile potrà apportare le modifiche e le integrazioni necessarie alla ottimizzazione delle pendenze, alla sicurezza delle intersezioni con la viabilità automobilistica, alla minimizzazione degli espropri e delle servitù, al collegamento con gli spazi urbani e le strutture di uso pubblico, alla realizzazione di opere di arredo stradale, segnaletica, piantumazione a servizio o completamento della pista stessa.
3. Nelle fasce latitanti il percorso ciclabile potranno essere realizzate, a cura dei realizzatori del tracciato, opportune strutture per il servizio o la sosta dei ciclisti (chioschi per picnic, portabiciclette, panchine, piazzole, fontane, monumenti, arricchimenti paesaggistici di carattere artistico). E', altresì, opportuna la realizzazione, tra la pista ciclabile e la strada statale 352, di un elemento di tutela dello stesso percorso ciclabile dall'invasione delle acque meteoriche (fosso e/o cunetta stradale).
4. La pista ciclabile sarà bidirezionale con una larghezza di ml 2,50. In presenza di particolari condizioni di difficoltà, si potrà derogare da tali dimensioni pur di assicurare la continuità degli itinerari nella massima sicurezza.
5. I caratteri tipologici, le tecniche costruttive ed i materiali da utilizzarsi faranno riferimento, per omogeneità funzionale e realizzativa, alle opere similari già progettate e previste nel territorio comunale.

Art.12 Cautele ambientali e sicurezza

1. In relazione alle caratteristiche delle attività previste il Comune può richiedere:
 - a) l'adeguamento di strutture, materiali, forme e colori di edifici;
 - b) il divieto di occultamento di opere secondarie e depositi all'aperto;
 - c) particolari sistemazioni di aree scoperte a vista;
 - d) la chiusura e la regolamentazione degli accessi;
 - e) la realizzazione integrata dei parcheggi;
 - f) la verifica e l'adeguamento, ove necessario, delle emissioni nell'atmosfera;
 - g) la documentazione inerente le emissioni sonore prodotte dall'attività produttiva;
 - h) la verifica e l'adeguamento, ove necessario, degli scarichi liquidi;
 - i) la verifica, l'eliminazione o l'attenuazione delle vibrazioni al suolo;
 - n) la verifica e l'adeguamento, ove necessario, delle misure di prevenzione dei rischi di incendio;
 - o) una specifica documentazione per gli impianti inferiori alle soglie previste dalla normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, ad integrazione del progetto.
2. Gli scarichi liquidi convogliati alla fognatura pubblica devono rispettare quanto disposto dal DL 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Le reti di scarico interne vanno strutturate in relazione al tipo di liquidi, valutando nella progettazione la possibilità di recupero o riutilizzo anche parziale delle acque usate. Le sostanze particolarmente pericolose devono essere raccolte in una rete separata, dotata di sistemi di sicurezza capaci di ovviare tempestivamente ad un eventuale temporaneo mancato funzionamento del depuratore. Le reti di scarico delle attività produttive devono essere dotate di pozzetto liberamente accessibile dall'esterno dell'insediamento, idoneo al prelievo di campioni.
3. Gli impianti che danno luogo a emissioni nell'atmosfera potenzialmente inquinanti, convogliate o tecnicamente convogliabili, sono soggetti ad autorizzazione regionale, ai sensi del DPR 203/1988, e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi dall'autorizzazione gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali ma destinati esclusivamente a riscaldamento di locali, gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione. Sono, inoltre, esclusi gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari, gli impianti di emergenza e sicurezza, i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti ad inquinamento atmosferico poco significativo. Gli impianti devono rispettare i valori limite di emissione di cui a specifico DPGR o, in assenza, le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione di cui al DM Ambiente 12.07.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le attività producenti rumore devono rispettare i limiti e le indicazioni del DPCM 01.03.1991.
5. Lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi aziendali è soggetto ad autorizzazione regionale, ai sensi del DPR 915/1982 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I depositi per materie potenzialmente inquinanti il sottosuolo vanno dotati di pavimento impermeabile e rialzo perimetrale in muro pieno continuo o altro sistema idoneo al contenimento di eventuale sversamento.
7. Le macchine e le attrezzature vibranti fisse devono essere isolate dal suolo mediante mezzi o materiali assorbenti l'effetto.
8. Le opere per attività lavorative devono rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni di cui al DPR 547/1955 e L. 186/1968, e successive modifiche ed integrazioni.. Le stesse opere devono rispettare, inoltre, le norme per l'igiene di cui al DPR 303/1956, e successive modifiche ed integrazioni.
9. I progetti delle opere per le attività produttive sono sottoposti a verifica di compatibilità ambientale e igienico-sanitaria, ai sensi della LR 52/1981, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.13 Comparti di attuazione

1. Il PRPC si attua per comparti funzionali, aventi perimetro corrispondente alle proprietà catastali, salvo variazioni di superficie dovute ad iniziativa pubblica e/o dei soggetti attuatori per esigenze tecnico/economiche o particolari situazioni di fatto.
2. Il PRPC è attuato dal Comune o dai privati convenzionati con il Comune, fatte salve le previsioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
3. L'attuazione dei comparti avviene:
 - con il concorso dei proprietari degli immobili inclusi entro il comparto che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo;
 - con la presentazione di un progetto unitario per l'intero comparto;
 - con la presentazione di uno schema di convenzione, da stipularsi con il Comune, avente per oggetto riferimenti tecnici, amministrativi, termini e contenuti operativi dell'attuazione del comparto.
4. Con l'individuazione dei comparti il Comune può invitare i proprietari degli immobili ivi compresi a dare attuazione al PRPC entro un congruo termine temporale, non inferiore a 180 giorni, stipulando una convenzione che regola i rapporti tra proprietari e Comune.
5. Qualora il termine temporale di cui al comma 4 sia inutilmente decorso, il Comune può per motivate ragioni prorogare i termini dell'attuazione; viceversa, può espropriare totalmente o parzialmente gli immobili dei proprietari non aderenti, sostituendosi a questi per dare attuazione al comparto.
6. Il PRPC è attuato entro il termine di 10 anni dall'entrata in vigore.

7. I comparti, individuati nella tav.6, sono in numero di 11:
 - n.ri 1 e 11, comparti inedificabili di compensazione degli oneri e delle opere di urbanizzazione;
 - n.ri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 edificabili.
8. L'attuazione dei comparti prevede la realizzazione di quote percentuali delle opere di urbanizzazione a carico di ogni comparto edificabile: la superficie delle opere da realizzarsi é calcolata in base alla superficie del comparto; le quote percentuali mancanti e dovute, in eccesso o in difetto, per ogni singolo comparto, vengono ricavate dai comparti di compensazione inedificabili. E' consentita la cessione di quote percentuali di opere di urbanizzazione tra proprietari di comparti diversi, anche non contigui, e/o la permuta con quote percentuali di aree edificabili.
9. E' facoltà dei soggetti attuatori dei comparti, in difetto di quote percentuali di opere di urbanizzazione interne al proprio comparto rispetto a quelle dovute, di monetizzare l'equivalente onere al Comune, che provvede a realizzare le opere mancanti al raggiungimento degli obiettivi.

Art.14 Effetti

1. L'approvazione del PRPC equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste.

Art.15 Rinvio

1. Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti NdiA della Variante al PRPC si rimanda al PRGC vigente e altre disposizioni in materia. Restano salve prescrizioni sovraordinate direttamente applicabili.